



---

## CIRCOLARE N. 2° NOVEMBRE 2024

### REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO INPS – CHIARIMENTI

A fronte dell'operatività del nuovo sistema sanzionatorio previdenziale, l'Inps ha emanato la recente circolare n. 90/2024, andando a offrire agli operatori alcune indicazioni pratiche; si ricorda, infatti, che la nuova disciplina riguarda gli inadempimenti commessi a far data dal 1° settembre 2024.

Di seguito si propone una schematizzazione delle osservazioni fornite dall'Istituto.

#### **Sanzioni civili per omissione contributiva**

Si ricorda che l'omissione contributiva ricorre nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

La sanzione civile, ordinariamente prevista, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, sino al massimo del 40% dell'importo dovuto. La novità prevede che se il trasgressore effettua spontaneamente il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge e in unica soluzione, prima di eventuali contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, l'anzidetta maggiorazione non trovi applicazione.

Con la circolare n. 90/2024, l'Inps indica che *“il pagamento deve intendersi ‘in unica soluzione’ anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta”*.

Trascorso il termine di 120 giorni, quindi, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.

#### **Sanzioni civili per evasione contributiva**

Si ricorda che, come da nuova specifica legislativa, l'evasione contributiva ricorre nel caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti, connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. Ciò, in particolare, quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi, ovvero mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere e/o di retribuzioni erogate.

In tale caso resta immodificata, pur con la recente riforma, l'ordinaria sanzione civile che prevede, appunto, una sanzione pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60% dell'importo dovuto. Ciò nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto, spontaneamente, comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all'obbligo contributivo.





### **Il ravvedimento operoso**

Una forma di ravvedimento operoso, sul piano previdenziale, si riscontra quando il trasgressore effettua una denuncia spontanea della propria situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi. In tale situazione le sanzioni civili, per evasione, vengono declassate a omissione, calcolando il dovuto nella misura del Tur maggiorato di 5,5 punti, laddove il versamento avvenga in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia anzidetta.

La nuova disciplina, inoltre, offrendo una nuova e ulteriore ipotesi, prevede che, se il versamento avviene in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione civile sarà pari al Tur maggiorato di 7,5 punti. L'Inps, in proposito, ricorda che *“al regime sanzionatorio agevolato si applica il tetto massimo previsto per le sanzioni per omissione, essendo espressamente disposto che: “La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.*

Una novità si riscontra anche per il caso del ravvedimento operoso con pagamento in forma rateale. Stante la nuova formulazione sui termini di ravvedimento, quindi, l'Inps specifica che *“la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand'anche l'accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini”.* Si ricorda tuttavia che le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria se il contribuente non provvede al versamento o vi provvede in misura insufficiente o tardiva.

### **Sanzioni civili con accertamenti degli enti impositori**

L'Inps ricorda che, per i casi in cui l'ente impositore accerti d'ufficio la situazione debitoria, anche a seguito di verifiche ispettive, qualora il contribuente provveda al pagamento dei contributi, in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, oppure vi provveda a mezzo rateizzazione con domanda entro i 30 giorni, otterrà una riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, per i casi di omissione o evasione.

Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva.

### **Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi**

Tale situazione può verificarsi nel caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza





dell'obbligo contributivo. Con la novella normativa viene previsto che la sanzione consisterà nell'applicazione dei soli interessi legali, laddove il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Si ricorda che per tali casistiche era prevista l'applicazione di una sanzione pari al Tur, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

### **Attività di compliance**

Una rilevante novità riguarda le disposizioni che prevedono nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Inps, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

In tali termini l'Inps metterà, a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili allo stesso, relativi a:

- rapporti di lavoro;
- imponibili previdenziali;
- altri elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Il contribuente avrà tuttavia la facoltà di segnalare all'Inps *"eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti"*.

Saranno quindi inviate ai contribuenti apposite delle comunicazioni di invito alla *compliance* e alla correzione spontanea degli inadempimenti riscontrati. Ciò avverrà tramite l'applicativo denominato *"Web Compliance"*, con il quale sarà trasmessa, via pec al contribuente, ovvero, a un suo intermediario, una comunicazione di anomalia.

L'Inps fa presente che il contribuente che provveda alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini definiti con apposita deliberazione del CdA Inps (delibera n. 67/2024), sarà ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno:

- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

### **Attività di accertamento d'ufficio dell'Istituto**

L'istituto indica che, prevedendo un rafforzamento del potere di controllo e accertamento d'ufficio, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, potranno fondarsi su accertamenti eseguiti





d'ufficio dall'Inps, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre P.A., da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti.

La nuova norma prevede la possibilità per l'Istituto di invitare, con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell'accertamento:

- il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico;
- ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

La modalità prioritaria prevista dalla norma per la trasmissione degli inviti e delle richieste suddetti sarà la pec. Il termine per l'adempimento fissato dall'Istituto, a decorrere dalla data di notifica dell'invito/richiesta, non può essere inferiore a 15 giorni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Firma**  
**Cdl Vincenzo Dimatteo**

